ALLEGATO al decreto del Direttore generale di ERSA di approvazione del Bando recante, per l'Edizione 2026 di Wine Paris & Vinexpo Paris, i criteri e le modalità per la selezione delle imprese agricole da ammettere alla Collettiva della Regione Friuli Venezia Giulia e per la concessione del contributo diretto ad abbattere la quota di partecipazione.

SOMMARIO

CAPO I – FINALITA' E RISORSE	
Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Definizioni
CAPO II – COLLETTIVA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	
Art. 3	Pacchetto dei servizi
Art. 4	Quota di partecipazione
Art. 5	Obblighi a carico delle imprese agricole
CARO III	A LOCALITA E CONTENI DED LA CELETIONE DELLE NADDECE ACRICOLE DA ANALETTERE
CAPO III – MODALITA' E CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE IMPRESE AGRICOLE DA AMMETTERE ALLA COLLETTIVA REGIONALE	
Art. 6	Posti a concorso
Art. 7	Beneficiari e requisiti di ammissibilità
Art. 8	Modalità e termini per la presentazione della domanda di accesso alla Collettiva
Art. 9	Procedimento per la composizione della Collettiva regionale
CAPO IV – MODALITA' E CRITERI PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	
Art. 10	Dotazione finanziaria
Art. 11	Entità del contributo e regime di aiuto
Art. 12	Beneficiari e requisiti di ammissibilità
Art. 13	Modalità e termini per la presentazione della domanda di liquidazione del contributo
Art. 14	Procedimento per la concessione e per la liquidazione del contributo
CAPO V – DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 15	Variazioni soggettive
Art. 16	Sanzioni
64561"	
CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 17	Posticipo e annullamento della manifestazione
Art. 18	Privacy
Art. 19	Disposizioni finali

CAPO I – FINALITÀ E RISORSE

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente bando è adottato in attuazione della Delibera della Giunta Regionale n. 1332 di data 26 settembre 2025, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 80, lettere c) ed e), e comma 82, lettera a), della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, e disciplina i criteri e le modalità per la selezione delle imprese agricole da ammettere alla Collettiva della Regione Friuli Venezia Giulia nell'ambito dell'Edizione 2026 di Wine Paris & Vinexpo Paris e per la concessione del contributo diretto ad abbattere la quota di partecipazione.

Art. 2 - Definizioni

- **1.** Ai fini del presente bando, si intende per:
- a) Collettiva della Regione Friuli Venezia Giulia: l'insieme delle imprese agricole selezionate dall'ERSA ai sensi del Capo III del presente bando, nel seguito 'Collettiva regionale';
- b) CUAA: il Codice Unico delle Aziende Agricole, ovvero il numero identificativo da utilizzare in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del DPR n. 503/1999;
- c) ERSA: l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale di cui alla legge regionale 8/2004, ovvero il soggetto aggregatore delle imprese agricole con il compito di curare e coordinare la partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia all'Edizione 2026 di Wine Paris & Vinexpo Paris;
- d) bonifico parlante: bonifico bancario o postale che contiene come causale del pagamento: 1) la dicitura "Quota di partecipazione alla Collettiva della Regione FVG Wine Paris & Vinexpo Paris 2026"; 2) numero e data della fattura; 3) CUAA del beneficiario del contributo;
- e) numero istanza: numero generato automaticamente dal sistema informatico all'atto della trasmissione a portale della domanda di accesso alla Collettiva regionale;
- f) PromoTurismoFVG: l'Agenzia regionale per la promozione turistica di cui alla legge regionale 50/1993, ovvero l'espositore diretto con il compito di curare l'allestimento e la gestione dello stand della Collettiva regionale, compresi i servizi accessori ad esso connessi e le iniziative promozionali correlate;
- g) Wine Paris & Vinexpo Paris: rassegna fieristica internazionale organizzata dalla società Vinexposium sas nelle giornate da lunedì 9 a mercoledì 11 febbraio 2026 presso il centro fieristico Paris Expo Porte de Versailles sito in Place de la Porte de Versailles n. 1, FR-75015 Parigi.

CAPO II – COLLETTIVA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Art. 3 - Pacchetto dei servizi

- 1. Lo stand della Collettiva regionale nell'ambito dell'Edizione 2026 di Wine Paris & Vinexpo Paris è allestito su una superficie di 400 mq circa, aperta sui quattro lati, ubicata nel Padiglione 5.2 del centro fieristico Paris Expo Porte de Versailles sito in Place de la Porte de Versailles n. 1 a Parigi, e prevede l'allestimento di n. 30 postazioni individuali per i produttori, dell'Enoteca regionale e degli spazi funzionali a garantire la fruibilità dello stand fieristico, come da layout Allegato A al presente bando.
- 2. Alle imprese agricole della Collettiva regionale è assicurata:
- a) la possibilità di far degustare i propri vini a mezzo di sommelier qualificati con conoscenza specifica della viticoltura regionale e con padronanza della lingua italiana, inglese ed eventualmente francese, presso l'Enoteca regionale dotata di tutte le attrezzature necessarie

- per la migliore presentazione dei prodotti;
- b) la possibilità di far degustare i propri vini e di intrattenere rapporti con i buyer direttamente in presenza nelle postazioni individuali, le quali sono dotate, ciascuna, di strutture per l'esposizione dei prodotti e per la mescita del vino, frigorifero, uno/due sgabelli, un tavolo per la contrattazione con gli operatori provvisto di sedie e di panca contenitiva, grafica con denominazione aziendale, identificativo numerico, uno spazio adeguato e chiuso a chiave per il magazzinaggio dei prodotti, anche in comune con altre imprese, glacette, sputavino, bicchieri puliti e attrezzature per la mescita del vino;
- c) l'iscrizione alla manifestazione in qualità di co-espositori;
- d) l'inserimento nel catalogo online della manifestazione;
- e) l'inserimento dei vini in degustazione presso l'Enoteca regionale nel catalogo informatizzato consultabile da buyer e sommelier per agevolare la ricerca e l'individuazione delle etichette di interesse;
- f) il trasporto di sola andata del vino per lo stand;
- g) n. 2 pass espositori per l'ingresso in fiera.

Art. 4 - Quota di partecipazione

- **1.** La quota di partecipazione a carico di ciascuna impresa agricola per la partecipazione alla Collettiva regionale è stabilita forfettariamente in euro 1.250,00 + IVA, ed è dovuta a PromoTurismoFVG a titolo di concorso al complesso delle spese sostenute per l'allestimento dello stand della Collettiva regionale e per la fornitura dei servizi accessori ad esso connessi.
- **2.** La quota di partecipazione è uguale per tutte le imprese agricole della Collettiva regionale a prescindere dal numero effettivo di co-espositori e non è riferibile ai singoli servizi e/o prestazioni indicati nell'articolo 3.
- **3.** Le imprese agricole della Collettiva regionale pattuiscono con PromoTurismoFVG le condizioni per l'utilizzo dello stand, per la fruizione dei servizi accessori ad esso connessi, nonché i termini e le condizioni per il pagamento della quota di partecipazione.
- **4.** Personale di ERSA sarà presente presso lo stand della Collettiva regionale per le attività istituzionali e di supporto alle imprese partecipanti.

Art. 5 - Obblighi a carico delle imprese agricole

- **1.** Le imprese agricole ammesse alla Collettiva regionale sono tenute:
- a) a fornire a PromoTurismoFVG il vino necessario per le degustazioni presso lo stand, ovvero:
 - n. 3 bottiglie per ciascuna delle quattro etichette di vino fornite per l'Enoteca regionale;
 - n. 36 bottiglie per la postazione produttore;
- b) a fornire risposta al questionario che sarà somministrato dall'ERSA nel corso della manifestazione, di cui all'Allegato B al presente bando, entro e non oltre il giorno 21 febbraio 2026;
- c) ad occuparsi in autonomia dell'eventuale trasporto di rientro del vino;
- d) a contribuire direttamente, a parziale copertura della quota di partecipazione indicata al comma 1 dell'articolo 4, con una quota pari ad euro 500,00, a proprio carico.

CAPO III – MODALITA' E CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE IMPRESE AGRICOLE DA AMMETTERE ALLA COLLETTIVA REGIONALE

Art. 6 - Posti a concorso

1. La Collettiva regionale dell'Edizione 2026 di Wine Paris & Vinexpo Paris è composta da un numero massimo di 30 imprese agricole.

2. La partecipazione alla Collettiva regionale è consigliata alle imprese agricole in grado di organizzare una propria agenda di appuntamenti prima dell'apertura della manifestazione e alle imprese agricole che possono gestire efficacemente in lingua inglese gli incontri con gli operatori esteri.

Art. 7 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità

- **1.** Possono avanzare istanza di accesso alla selezione per la partecipazione alla Collettiva della Regione Friuli Venezia Giulia, nel seguito 'domanda':
- a) le imprese agricole impegnate nella coltivazione della *Vitis vinifera* e nella successiva trasformazione in vino DOC, DOCG, IGT della Regione Friuli Venezia Giulia o VSQ prodotto con uve atte alla trasformazione in vino DOC, DOCG o IGT della Regione Friuli Venezia Giulia, con stabilimento enologico (cantina di trasformazione) in Friuli Venezia Giulia alla data di presentazione della domanda di partecipazione, iscritte al Registro delle Imprese come impresa "Attiva", comprese quelle con codice ATECORI n. 0121 anche secondario, di seguito 'imprese agricole';
- b) le società cooperative agricole con stabilimento enologico (cantina di trasformazione) in Friuli Venezia Giulia alla data di presentazione della domanda di partecipazione, nel cui oggetto sociale vi sia la lavorazione delle uve dei soci per la vinificazione e la commercializzazione di vino DOC, DOCG, IGT della Regione Friuli Venezia Giulia o VSQ prodotto con uve atte alla trasformazione in vino DOC, DOCG, IGT della Regione Friuli Venezia Giulia, iscritte al Registro delle Imprese come impresa "Attiva", di seguito 'imprese agricole'.
- 2. Le imprese agricole di cui al comma 1 devono soddisfare le seguenti condizioni:
- a) essere in possesso del CUAA;
- b) essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestata all'impresa agricola che sarà utilizzato per tutte le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo di cui al presente bando;
- c) presentare, per la degustazione presso l'Enoteca regionale, quattro etichette diverse a scelta di vino DOC, DOCG, IGT della Regione Friuli Venezia Giulia o VSQ prodotto con uve atte alla trasformazione in vino DOC, DOCG, IGT della Regione Friuli Venezia Giulia, comprese le interregionali;
- d) presentare le schede tecniche delle etichette in degustazione presso l'Enoteca regionale con le informazioni dettagliate nell'Allegato C al presente bando.

Art. 8 - Modalità e termini per la presentazione della domanda di accesso alla Collettiva

- 1. La domanda:
- a) è presentata esclusivamente dal titolare dell'impresa agricola o dal legale rappresentante dell'impresa agricola o dall'Amministratore a ciò delegato dall'impresa agricola;
- b) è trasmessa ad ERSA a partire dalle ore 8.00 di mercoledì 29 ottobre 2025 ed entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 5 novembre 2025;
- c) è presentata ad ERSA in formato elettronico utilizzando l'apposito Portale Istanze OnLine FVG IOL, sito regionale per la presentazione delle domande in modalità telematica, rinvenibile all'indirizzo https://istanze-web.regione.fvg.it.
- 2. Al Portale si accede con SPID o con CIE o con CNS/CRS o con EIDAS.
- **3**. La domanda, compilata in tutte le sue parti seguendo la procedura proposta dal Portale, si intende sottoscritta ed inoltrata, ovvero correttamente presentata, al termine della compilazione all'atto della convalida finale esclusivamente a seguito del rilascio, da parte del Portale, dell'attestazione in formato digitale di avvenuta presentazione dell'istanza, recante l'indicazione della data e dell'orario di trasmissione della stessa e il numero di istanza.

- **4.** Ciascuna impresa agricola può presentare una ed una sola domanda; in caso di presentazione di più domande, è considerata valida solo l'ultima presentata, intendendosi le precedenti irricevibili, integralmente e definitivamente archiviate e prive di effetto.
- **5.** Nella domanda, tra le altre informazioni, l'impresa agricola dovrà:
- a) dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, DPR 445/2000, di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, ed in particolare dei requisiti e delle condizioni di accesso di cui: 1) al comma 1 dell'articolo 7; 2) al comma 2, lettera a), dell'articolo 7; 3) al comma 1, lettera a), dell'articolo 8;
- b) attestare la presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali fornita da ERSA, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- c) accettare le condizioni poste dal presente bando, comprese quelle di cui agli articoli 5, 16, 17 e 19.
- 6. La domanda è trasmessa senza necessità di allegati.
- 7. Sono irricevibili le domande che non soddisfano anche una sola delle seguenti condizioni:
- a) superano la copertura dei 30 posti messi a concorso;
- b) sono prive della richiesta di accesso alla Collettiva regionale;
- c) sono redatte con modalità differenti da quanto previsto dalla lettera c) del comma 1;
- d) sono presentate da soggetti diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 1;
- e) sono trasmesse con modalità differenti da quella prevista alla lettera c) del comma 1;
- f) sono trasmesse con tempistiche difformi da quella prevista alla lettera b) del comma 1;
- g) sono prive anche di una sola delle dichiarazioni di cui al comma 5;
- h) non è stata portata a termine la procedura d'invio, attestata dalla ricezione della e-mail di conferma.
- **8.** Le domande irricevibili non sono prese in esame ai fini della valutazione istruttoria e sono integralmente e definitivamente archiviate e prive di effetto, senza necessità di alcuna comunicazione all'impresa agricola e con la sola evidenza nel decreto di cui al comma 5 dell'articolo 9.
- **9.** L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ERSA ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Agenzia medesima, non risulti possibile la trasmissione della stessa.
- **10.** Ai fini dell'istruttoria delle domande, si considerano la data e l'ora di trasmissione secondo l'ordine cronologico previsto nel sistema informatico IOL.

Art. 9 - Procedimento per la composizione della Collettiva regionale

- **1.** Le 30 imprese agricole della Collettiva regionale sono selezionate con procedura valutativa a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000, ss.mm.ii., secondo l'ordine progressivo di istanza, fino a completamento dei posti disponibili.
- **2.** La domanda deve essere compilata, a pena di inammissibilità, in tutte le sue parti; in sede istruttoria, è possibile regolarizzare solo gli eventuali errori formali, materiali, i refusi e le informazioni parziali.
- **3.** L'ERSA istruisce le domande, nel rispetto del numero progressivo dell'istanza e fino a concorrenza dei posti a concorso, ai fini:
- a) della verifica delle condizioni di irricevibilità;
- b) della verifica delle condizioni di ammissibilità, compresa la completezza delle informazioni richieste in sede di domanda e la veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 5, lettera a),

dell'articolo 8, mediante il controllo a campione, nella misura di una domanda estratta con metodo casuale, arrotondato per difetto, ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000; il campione è composto dall'insieme delle trenta domande che sono state verificate ai sensi della lettera a); l'Allegato D al presente bando fornisce evidenza del numero dell'istanza campionata che sarà sottoposta a controllo di ammissibilità.

- **4.** ERSA fonda l'istruttoria anche sul fascicolo aziendale elettronico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3 del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).
- **5.** Con decreto del Direttore generale, effettuata l'istruttoria, l'ERSA determina e approva l'elenco delle imprese agricole ammesse alla Collettiva regionale e l'elenco delle domande inammissibili e irricevibili.
- **6**. La verifica della veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 5, lettera a), dell'articolo 8 campionate, è effettuata successivamente all'assunzione del decreto di cui al comma 5, ma comunque prima dell'avvio della manifestazione.
- 7. Il decreto di cui al comma 5 è comunicato alle imprese agricole mediante la sua pubblicazione sul sito www.ersa.fvg.it nella pagina "News" alla voce "Avvisi e Comunicazioni"; tale pubblicazione vale come comunicazione alle imprese agricole di ammissione alla Collettiva regionale; decorsi cinque giorni consecutivi dalla pubblicazione, in mancanza di comunicazione contraria da parte dell'impresa agricola, l'ammissione alla Collettiva regionale si intende accettata; in caso di comunicazione contraria, l'ERSA procede con l'istruttoria della domanda successiva secondo l'ordine di trasmissione delle istanze.
- **8.** Oltre il termine dei cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul sito dell'ERSA di cui al comma 7, le imprese agricole della Collettiva regionale non possono rinunciare alla partecipazione.
- **9.** L'ERSA assegna le postazioni produttore individuali alle imprese agricole selezionate per entrare a far parte della Collettiva regionale, secondo la procedura casuale di seguito descritta:
- a) stila l'elenco delle imprese agricole secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza online e assegna loro un numero progressivo;
- b) attribuisce un numero a ciascuna delle postazioni produttore (Allegato A);
- c) associa a ciascuna impresa agricola di cui al punto a), un numero di cui al punto b), in modo casuale con strumentazione elettronica (Allegato E).
- **10.** L'assegnazione delle postazioni individuali produttore della Collettiva regionale è comunicata alle imprese agricole esclusivamente con la pubblicazione dell'evidenza delle assegnazioni sul sito www.ersa.fvg.it, nella pagina "News" alla voce" Avvisi e Comunicazioni".

CAPO IV – MODALITA' E CRITERI PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 10 - Dotazione finanziaria

1. Per la copertura dei contributi in conto capitale di cui al presente Capo, è destinato l'importo di euro 22.500,00 a carico del Cap/S n. 5107/1 dello stato di previsione del bilancio di ERSA per gli anni 2025-2027, a valere sull'esercizio 2026.

Art. 11 - Entità del contributo e regime di aiuto

1. L'ERSA riconosce, alle imprese agricole della Collettiva regionale, un contributo in conto capitale a fondo perduto, diretto ad abbattere la quota di partecipazione di cui all'articolo 4, per un ammontare di importo pari a euro 750,00, al netto dell'IVA.

- 2. Il contributo di cui al comma 1, concesso in regime *de minimis* in osservanza delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», è esclusivo e comporta che il contributo medesimo, non sia cumulabile con altri incentivi pubblici comunque ottenuti per l'abbattimento dei costi di partecipazione all'Edizione 2026 di Wine Paris & Vinexpo Paris.
- **3.** Ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad una impresa unica non può superare i 300.000,00 euro nell'arco degli ultimi tre anni, compreso il 2026.

Art. 12 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità

- 1. Possono avanzare istanza di accesso e di liquidazione del contributo per abbattere la quota di partecipazione alla Collettiva regionale, le imprese agricole che, alla data di presentazione della domanda, risultino:
- a) aver partecipato alla Collettiva della Regione Friuli Venezia Giulia nell'ambito dell'Edizione 2026 di Wine Paris & Vinexpo Paris;
- b) essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- c) avere una capacità contributiva ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023, almeno pari al contributo richiesto;
- d) richiedere un contributo pari ad euro 750,00, al netto dell'IVA.

Art. 13 - Modalità e termini per la presentazione della domanda di liquidazione del contributo

- **1.** La domanda di accesso e di contestuale liquidazione del contributo per abbattere la quota di partecipazione alla Collettiva della Regione Friuli Venezia Giulia all'Edizione 2026 di Wine Paris & Vinexpo Paris:
- a) è redatta utilizzando esclusivamente il Modulo di cui all'Allegato F al presente bando;
- b) è sottoscritta dal titolare dell'impresa agricola o dal legale rappresentante dell'impresa agricola o dall'Amministratore a ciò delegato dall'impresa agricola;
- c) è trasmessa all'indirizzo ersa@certregione.fvg.it, unicamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), dalla casella di posta certificata dell'impresa agricola, **entro e non oltre il giorno 10 aprile 2026**.
- 2. Alla domanda sono allegati:
- a) copia della fattura emessa da PromoTurismoFVG per la partecipazione alla Collettiva regionale ed ai servizi ad essa connessi con l'indicazione della quota di partecipazione;
- b) copia del bonifico parlante di pagamento della fattura emesso dal conto corrente intestato o cointestato all'impresa agricola;
- c) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui alle lettere a) e b);
- d) copia di un documento di identità, in corso di validità, della persona che sottoscrive la
- **3.** Nella domanda, tra le altre informazioni, l'impresa agricola dovrà comunicare gli estremi del conto corrente dedicato.
- **4.** Sono irricevibili le domande che non soddisfano anche una sola delle condizioni previste ai commi 1, 2 e 3; le domande irricevibili non saranno prese in esame ai fini della valutazione istruttoria e saranno integralmente e definitivamente archiviate e prive di effetto; di un tanto è data mera comunicazione all'impresa agricola ai sensi del presente articolo.

Art. 14 - Procedimento per la concessione e per la liquidazione del contributo

- **1.** Le imprese agricole sono ammesse al contributo e alla sua contestuale liquidazione entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda, con procedura valutativa a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000, ss.mm.ii., secondo l'ordine cronologico di registrazione in arrivo della domanda nel protocollo di ERSA, fino a completamento dei fondi a disposizione.
- **2.** La domanda deve essere compilata, a pena di inammissibilità, in tutte le sue parti; in sede istruttoria, è possibile regolarizzare solo gli eventuali errori formali, materiali ed i refusi.
- **3.** L'ERSA istruisce le domande, nel rispetto della cronologia di registrazione di cui al comma 1 e fino a concorrenza delle risorse a disposizione, ai fini:
- a) della verifica delle condizioni di irricevibilità;
- b) della verifica della capienza del de minimis sull'apposito Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
- **4.** Con decreto del Direttore del Servizio promozione e diversificazione comparti agroalimentare e zootecnico, l'ERSA provvede, previa acquisizione del CUP relativo al progetto di cui alla DGR n. 1332/2025, con un unico provvedimento entro 180 giorni dal ricevimento della domanda:
- a) a concedere il contributo all'impresa agricola;
- b) ad impegnare le risorse sul bilancio dell'Agenzia e a liquidare il contributo all'impresa agricola in conto capitale sul Cap/S n. 5107/1 del bilancio dell'Agenzia in competenza 2026, al netto dell'acconto dell'imposta sui redditi del 4%, per l'intero ammontare del contributo concesso;
- c) a registrare il contributo concesso sull'apposito Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
- d) a pubblicare il decreto sul sito <u>www.ersa.fvg.it</u> nella pagina Amministrazione Trasparente alla voce "Sovvenzione e contributi"; tale pubblicazione vale come comunicazione alle imprese agricole di concessione e liquidazione del contributo.
- **5.** L'ERSA provvede a versare all'Erario la ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito sui contributi di parte corrente per le finalità di cui all'art. 28, comma 2, del DPR 600/1973, nella misura del 4%.

CAPO V – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 15 - Variazioni soggettive

- **1.** In caso di variazioni soggettive dell'impresa agricola ammessa alla Collettiva regionale successivamente alla data di assunzione del decreto di cui all'articolo 9, comma 5, la partecipazione alla Collettiva regionale è ammessa al subentrante, a condizione che tale soggetto:
- a) presenti domanda di subentro;
- b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso;
- c) prosegua l'attività del soggetto originariamente istante.
- **2.** Al fine dell'apprezzamento delle condizioni di cui al comma 1, il soggetto subentrante presenta domanda di subentro contenente:
- a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione ed una relazione sulla variazione medesima, salvo che l'atto medesimo non risulti depositato presso il Registro delle Imprese;
- b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di ammissione alla Collettiva regionale;
- c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti.
- **3.** L'istanza di cui al comma 2 deve essere presentata all'indirizzo <u>ersa@certregione.fvg.it</u> entro e non oltre il 31 gennaio 2026 a pena di inammissibilità; oltre tale termine, l'impresa agricola subentrante non partecipa alla Collettiva regionale e gli eventuali vini già prodotti dall'impresa agricola istante sono a perdere e non sono presentati nello stand della Collettiva regionale.
- **4.** Variazioni soggettive intervenute successivamente allo svolgersi della manifestazione sono causa di non ammissibilità al contributo di cui al Capo IV.

Art. 16 - Sanzioni

- **1.** L'ERSA verifica, allo svolgersi della manifestazione, che:
- a) sul campione di imprese agricole estratte ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera b), vi sia corrispondenza tra le etichette consegnate per l'Enoteca regionale con quelle indicate nella domanda di accesso alla Collettiva regionale; la riscontrata difformità comporta l'esclusione dal contributo di cui al Capo IV per abbattere la quota di partecipazione;
- b) sul campione di imprese agricole estratte ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera b), vi siano almeno tre bottiglie per ciascuna delle etichette in degustazione presso l'Enoteca regionale; la riscontrata difformità comporta l'esclusione dal contributo di cui al Capo IV per abbattere la quota di partecipazione;
- c) sul campione di imprese agricole estratte ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera b), vi siano le quattro etichette in degustazione presso l'Enoteca regionale; la riscontrata difformità comporta l'esclusione dal contributo di cui al Capo IV per abbattere la quota di partecipazione;
- **2.** La rinuncia dell'impresa agricola alla partecipazione alla Collettiva regionale oltre il termine di cui all'articolo 9, comma 8, comporta il pagamento di una penale di euro 1.500,00 e l'esclusione dall'eventuale Collettiva della Regione Friuli Venezia Giulia dell'Edizione 2027 di Wine Paris & Vinexpo Paris.
- **3.** La mancata restituzione del questionario di cui all'articolo 5, lettera b), entro il 21 febbraio 2026, comporta l'esclusione dal contributo di cui al Capo IV per abbattere la quota di partecipazione; il questionario è restituito ad ERSA in sede di manifestazione oppure via PEC all'indirizzo ersa@certregione.fvg.it.
- **4.** Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito; in tal caso, l'impresa agricola è tenuta a restituire l'eventuale contributo già percepito e a pagare una penale di euro 1.500,00, con esclusione da tutte le Collettive regionali per l'anno 2027.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Posticipo e annullamento della manifestazione

- 1. In caso di posticipo della manifestazione in una data successiva, i decreti di cui agli articoli 9, comma 5, e 14, comma 4, rimangono validi per la successiva programmazione della manifestazione; in tal caso, alcuna responsabilità può essere posta a carico di ERSA, la quale in nessun caso corrisponde alle imprese agricole della Collettiva regionale risarcimenti, rimborsi, penali o indennizzi di sorta.
- 2. In caso di annullamento della manifestazione, i decreti di cui agli articoli 9, comma 5, e 14, comma 4, sono annullati; in tal caso, alcuna responsabilità può essere posta a carico di ERSA, la quale in nessun caso corrisponde alle imprese agricole della Collettiva regionale risarcimenti, penali, rimborsi o indennizzi di sorta.

Art. 18 - Privacy

1. Titolare del trattamento dei dati delle imprese agricole, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e in conformità all'informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679, è ERSA per i dati e le informazioni acquisite ai sensi e per gli effetti di cui al presente bando, per finalità istituzionali, comprese riprese fotografiche e video afferenti a vedute di insieme o di dettaglio esterne e interne, anche dello stand e dei prodotti esposti, fermo restando che le imprese agricole prendono atto che tali riprese potrebbero, sia pure incidentalmente, avere ad oggetto anche persone fisiche a sé riferibili, dipendenti, collaboratori, guest, ecc., presenti alla manifestazione, e che fotografie, filmati,

registrazioni che li ritraggono potranno essere pubblicate, diffuse online e/o messe a disposizione del pubblico per finalità istituzionali.

Art. 19 - Disposizioni finali

- **1.** L'ERSA non risponde per perdite o danni ai prodotti esposti e/o a qualsiasi altro bene delle imprese agricole presenti nello stand della Collettiva regionale, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possono essere coinvolti.
- **2.** Il presente bando è pubblicato nel sito www.ersa.fvg.it alla pagina "Amministrazione Trasparente", alla voce "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici Criteri e modalità" e nella pagina "News" alla voce "Avvisi-Comunicazioni".
- **3.** Ai fini della comunicazione dei dati previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 241/1990 e dall'articolo 14 della legge regionale 7/2000, l'ERSA predispone un'apposita nota informativa e la rende disponibile alle imprese agricole sul sito istituzionale all'indirizzo www.ersa.fvg.it, nella pagina "News", alla voce "Avvisi-Comunicazioni"; tale comunicazione costituisce comunicazione individuale di avvio del procedimento.
- **4.** Eventuali chiarimenti e informazioni sul presente bando possono essere richieste al Servizio promozione e diversificazione dei comparti agroalimentare e zootecnico dell'ERSA.
- **5.** L'ERSA non assume, in nessun caso, responsabilità in merito all'eventuale rallentamento, malfunzionamento o disguidi derivanti dalle interlocuzioni di cui al comma 4 e/o a eventuali problemi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore che possano determinare il rallentamento o l'impossibilità per l'impresa agricola di inoltrare la domanda nei termini previsti.
- **6.** L'ERSA non assume responsabilità in merito all'eventuale rallentamento, malfunzionamento o disguidi telematici derivanti dal malfunzionamento del Portale e/o a eventuali problemi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore che possano determinare l'impossibilità per l'impresa agricola di inoltrare la domanda nei termini previsti.
- **7.** Gli Allegati al presente bando costituiscono parte integrante e sostanziale del bando medesimo.
- **8.** Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni della legge regionale 7/2000, ss.mm.ii., e al Codice Civile.